

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 584/ASURDG DEL 19/07/2013

Oggetto: AV2 – SEDE OPERATIVA DI ANCONA – APPALTO SERVIZIO GESTIONE COMUNITA' PROTETTA / RSA DI MONTEMARCIANO – ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE.

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di dare atto che con determina n. 1275/ASURDG in data 30.12.2009, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, ed in esito alle risultanze delle relative operazioni di gara adottate con precedente determina n. 179/ASURDG/2009, si stabiliva di procedere ad aggiudicazione definitiva, nei confronti del raggruppamento temporaneo di impresa ASS COOP Società Cooperativa Sociale ONLUS – ANCONA / COOS MARCHE Società Cooperativa per Azioni ONLUS – ANCONA, per l'affidamento – di durata triennale – del servizio di gestione delle attività sanitarie / assistenziali / alberghiere presso la Comunità Protetta e la Residenza Sanitaria Assistita di MONTEMARCIANO, per una spesa complessiva / anno di € 1.248.300,00 I.V.A. esente ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, secondo le circostanze successivamente fissate nel contratto di appalto stipulato in atti in data 19.03.2010 – recante efficacia dal 01.01.2010 al 31.12.2012;
2. di procedere, per le motivazioni, sulla base dei presupposti di legittimità e di merito e secondo le circostanze esplicitati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, all'esercizio dell'opzione di rinnovo contrattuale del servizio in argomento per l'ulteriore periodo triennale 01.01.2013 / 31.12.2015;
3. di dare atto che il rinnovo contrattuale viene adottato alle nuove condizioni tecnico – normative ed economiche oggetto del negoziato intervenuto in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, nel senso esplicitato nel documento istruttorio;

4. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla adozione della presente determina, quantificati presuntivamente, sulla base delle considerazioni e delle circostanze formulate nel documento istruttorio, per l'importo complessivo / anno di € 1.197.346,00 esente I.V.A. – quindi per l'importo complessivo triennale di € 3.592.038,00 esente I.V.A. – sono imputati per il corrente esercizio 2013 al conto n. 0517010501 del Piano dei conti del bilancio ASUR con disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013, e saranno resi compatibili con le risorse di budget che saranno assegnate per gli ulteriori esercizi economici 2014 / 2015 pertinenti alla vigenza del rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento;
5. di dare atto, sulla base delle attestazioni del Responsabile del Procedimento, che il presente provvedimento non è sottoposto, rispettivamente, alla disciplina di cui all'articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione, né alla disciplina in tema di controllo di cui all'articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - all'Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre tipologie".

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Piero CICCARELLI)

per i pareri infrascritti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Alberto CARELLI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giorgio CARAFFA)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

OGGETTO: AV2 – SEDE OPERATIVA DI ANCONA – APPALTO SERVIZIO GESTIONE COMUNITA' PROTETTA / RSA DI MONTEMARCIANO – ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni – Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni – Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni.

CONSIDERAZIONI IN FATTO

Con determina n. n. 1275/ASURDG in data 30.12.2009, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, ed in esito alle risultanze delle relative operazioni di gara adottate con precedente determina n. 179/ASURDG72009, si stabiliva di procedere ad aggiudicazione definitiva, nei confronti del raggruppamento temporaneo di impresa ASS COOP Società Cooperativa Sociale ONLUS – ANCONA / COOS MARCHE Società Cooperativa per Azioni ONLUS – ANCONA, per l'affidamento – di durata triennale – del servizio di gestione delle attività sanitarie / assistenziali / alberghiere / amministrative presso la Comunità Protetta e la Residenza Sanitaria Assistita di MONTEMARCIANO, per una spesa complessiva / anno di € 1.248.300,00I.V.A. esente ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972.

In esito a positivo riscontro del possesso dei requisiti del raggruppamento temporaneo di impresa aggiudicatario in riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni quanto alle fasi di riconoscimento dell'efficacia della citata aggiudicazione, il contratto di appalto veniva stipulato in atti in data 19.03.2010 – recante efficacia dal 01.01.2010 al 31.12.2012.

In relazione alla intervenuta scadenza del rapporto contrattuale in essere, costituisce oggetto del presente documento istruttorio la proposta di procedere all'esercizio della opzione di rinnovo contrattuale a suo tempo espressamente prevista secondo le circostanze di seguito esplicitate al momento della indizione della procedura concorsuale esitata con la citata determina di aggiudicazione, adottata con precedente determina n. 179/ASURDG/2009, stante la ritenuta opportunità tecnico – economica e socio – assistenziale di procedere alla prosecuzione di tale rapporto contrattuale oltre il suo termine di scadenza principale.

Allo scopo di assicurare compiuta istruttoria relativa alla presente proposta di determina, si intende in premessa richiamare in stralcio i termini economici del contratto che hanno determinato – e determinano – gli oneri economici derivanti all'Azienda dal contratto stesso.

L'articolo 4 del contratto stabilisce che *“l'importo presunto del contratto (*) è dato dall'ammontare degli introiti derivanti dalla riscossione delle rette relative agli utenti presenti nella struttura (...)”* – la quale è

dotata di n. 20 posti letti per pazienti psichiatrici (modulo di Comunità Protetta) e di n. 20 posti letto per anziani non autosufficienti (modulo di Residenza Sanitaria Assistita).

(*) Il valore economico del contratto è quantificato in termini di *importo presunto*, secondo le circostanze di seguito più ampiamente commentate.

Il successivo articolo 5 stabilisce che *“la controprestazione a favore dell’appaltatore consiste nella riscossione dei sotto indicati prezzi unitari contrattuali che costituiscono le rette giornaliere per ciascun ospite presente nella struttura:*

- € 90,25 I.V.A. esente per il modulo di Comunità Protetta;
- € 109,25 I.V.A. esente per il modulo di Residenza Sanitaria Assistita”.

A tal proposito, si ritiene ulteriormente opportuno riportare il contenuto del successivo articolo 6 del contratto.

“L’importo della retta giornaliera relativa all’ospite psichiatrico (modulo di Comunità Protetta) sarà così corrisposto:

- a) quanto ad € 61,75 dalla Zona Territoriale n. 7 di Ancona;
- b) quanto ad € 28,50 dall’utente.

L’importo della retta giornaliera relativa all’ospite anziano non autosufficiente (modulo di Residenza Sanitaria Assistita) sarà così corrisposto:

- a) quanto ad € 77,90 dalla Zona Territoriale n. 7 di Ancona;
- b) quanto ad € 31,35 dall’utente.

Circa il periodo di esenzione da compartecipazione a favore dell’utente previsto per la RSA, riguardante, quindi, solo i pazienti anziani non autosufficienti, si rimanda all’articolo 8 “Composizione delle rette” del capitolato speciale di gara. Per quanto riguarda, invece, i giorni di assenza dei pazienti (siano essi anziani o psichiatrici) dalla struttura a causa di ricovero ospedaliero, si rimanda all’articolo 29 “Fatturazione e pagamenti” del capitolato speciale di gara”.

Stanti i presupposti previsti dai citati articoli 8 e 29 del capitolato speciale d’appalto, che qui si intendono integralmente richiamati, si rappresentano nel seguente prospetto i termini economici che hanno sostanziato – e sostanziano – l’importo contrattuale presunto posto dagli esiti di aggiudicazione.

Tipologia utenti	Importo unitario retta giornaliera	Importo unitario retta giornaliera a carico dell’Azienda	Importo unitario retta giornaliera a carico dell’utente	Importo annuale complessivo per tipologia utente	Spesa annuale complessiva a carico dell’Azienda per tipologia utente
Paziente psichiatrico	90,25	61,75	28,50	658.825,00	450.775,00 (1)
Anziano non autosufficiente	109,25	77,90	31,35	797.525,00	797.525,00 (2)
Totale				1.456.350,00 (3)	1.248.300,00 (4)

Il valore economico / anno del contratto (4) fissato nel provvedimento di aggiudicazione si pone sulla base dell’ipotesi di piena occupazione di entrambi i moduli assistenziali della struttura, e scaturisce sulla base dei seguenti presupposti:

- il valore economico (1) è determinato dal prodotto dell'importo unitario della retta giornaliera posto a carico dell'Azienda - € 61,75 esente I.V.A. - * n 20 posti letto per paziente psichiatrico (modulo Comunità Protetta) * n. 365 giorni / anno.
- il valore economico (2) è determinato dall'importo unitario della retta giornaliera fissato nel rapporto contrattuale - € 109,25 esente I.V.A. - * n. 20 posti letto per anziano non autosufficiente (modulo Residenza Sanitaria Assistita) * n. 365 giorni / anno.

Il calcolo del valore economico (2) è effettuato sulla base dell'intero importo unitario della retta giornaliera - € 109,25 esente I.V.A. - che è posto interamente a carico dell'Azienda in tutte le circostanze di permanenza dell'utente nella struttura per un periodo non superiore ai 60 giorni, in relazione al quale, con DGRM n. 704/2006, è prevista esenzione dell'utente stesso alla compartecipazione alla spesa. Solo successivamente ad una permanenza dell'utente superiore ai 60 giorni, l'importo unitario della retta giornaliera posto a carico dell'Azienda scende ad € 77,90 esente I.V.A.

E' pertanto sulla base di tali presupposti, stante l'impossibilità di prevedere il verificarsi dell'ipotesi di permanenza dell'utente anziano non autosufficiente oltre i 60 giorni, che il valore economico del contratto è stato cautelativamente calcolato – ed è da calcolarsi – in termini presunti di piena occupazione della struttura e di totale carico all'Azienda della retta giornaliera prevista per l'utente stesso.

In corso di esecuzione del contratto, veniva emanato il decreto – legge n. 95/2012 – poi convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante all'articolo 15, comma 13, lettera a), la disposizione secondo cui “(...) gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi (...) stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (...)”.

Pertanto, secondo le modalità operative diramate da questa Azienda, questa Unità Operativa ha provveduto ad avviare con il raggruppamento temporaneo di impresa aggiudicatario ASS COOP Società Cooperativa Sociale ONLUS – ANCONA / COOS MARCHE Società Cooperativa per Azioni ONLUS – ANCONA relative operazioni di negoziato destinate a dare compiuta applicazione al citato disposto normativo.

Ciò posto, stante la peculiare natura del rapporto contrattuale, che concerne l'intero servizio di gestione delle attività sanitarie / assistenziali / alberghiere a favore degli utenti della struttura, si è provveduto a concordare, nell'ambito di dette operazioni di negoziato, le seguenti azioni di riduzione delle prestazioni connesse al contratto, in compatibilità con il mantenimento degli standard qualitativi del servizio:

- riduzione di n. 6 ore settimanali di servizio educativo presso il modulo di Residenza Sanitaria Assistita;
- riduzione di n. 6 ore settimanali di servizio fisioterapico presso il modulo di Residenza Sanitaria Assistita;
- riduzione di n. 18 ore settimanali di servizio operatore socio – sanitario pomeridiano presso il modulo di Comunità Protetta;

- riduzione di n. 8 ore settimanali di servizio di lavanderia presso l'intera struttura.

Dandosi atto della incidentale circostanza secondo cui ha concorso al raggiungimento del contenimento degli oneri economici previsti dal citato disposto normativo l'accordo sulla non applicazione dell'adeguamento ISTAT per gli esercizi 2011 / 2012 altrimenti contrattualmente previsto, l'azione riduttiva ha prodotto i seguenti effetti economici sugli importi unitari delle rette giornaliere poste a carico dell'Azienda, ferme restando le quote poste a carico dell'utenza.

Tipologia utenti	Importo unitario retta giornaliera a carico dell'Azienda ex determina n. 1275/DG/2009	Importo unitario retta giornaliera a carico dell'Azienda ridefinito – 5% ex Legge n. 135/2012
Paziente psichiatrico	61,75 esente I.V.A.	58,66 esente I.V.A.
Anziano non autosufficiente	77,90 esente I.V.A.	74,01 esente I.V.A.

Posti tali esiti di adempimento alle disposizioni normative di cui alla Legge n. 135/2012, questa competente Unità Operativa, in vigenza del rapporto contrattuale in argomento, ha provveduto ad avviare con l'operatore economico contraente e con i Responsabili della struttura interessata ulteriori operazioni di negoziato in relazione alle subentrate disposizioni di cui all'articolo 1, comma 131, della Legge n. 228/2012 – cd. "legge di stabilità" – integrative dell'articolo 15, comma 13, lettera a) della citata Legge n. 135/2012, secondo le quali *"(...) gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi (...) stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei contratti medesimi (...) e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 (...)"*.

In esito a tali operazioni di negoziato, stante la circostanza attestata in atti da parte dei Responsabili della struttura interessata secondo cui non si ritiene possibile comprimere ulteriormente i servizi erogati pena una non adeguata risposta ai bisogni espressi dall'utenza, l'operatore economico aggiudicatario, con nota in data 15.02.2013, ha manifestato la propria disponibilità alla conferma per tutto l'esercizio 2013 degli effetti di riduzione tariffaria delle rette giornaliere poste a carico dell'Azienda già concordati ed alla non applicazione per il medesimo esercizio dell'indicizzazione ISTAT contrattualmente prevista, allo stato pari alla percentuale del 2,6%.

Posti gli esiti di tale negoziato, e ritenuto, in termini di compatibilità economica, che tali esiti concorrano comunque alla realizzazione dell'obiettivo della riduzione dei costi di gestione pari a – 2% rispetto ai costi di esercizio sostenuti nell'esercizio 2012 stabilito dalla Giunta Regionale della Regione Marche con DGRM n. 1798/2012 nel contesto della autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio economico preventivo di questa Azienda per l'anno 2013, costituisce oggetto del presente documento istruttorio, in relazione alla intervenuta scadenza del rapporto contrattuale in argomento e stanti le circostanze anticipate in premessa, la proposta di procedere all'esercizio della opzione di rinnovo contrattuale a suo tempo espressamente prevista secondo le circostanze di seguito esplicitate al momento della indizione della procedura concorsuale esitata con la citata determina di aggiudicazione n. 1275/DG/2009, stante la ritenuta opportunità tecnico – economica e socio – assistenziale di procedere, nel senso peraltro espressamente richiesto dai Responsabili della struttura interessata, alla prosecuzione di tale rapporto contrattuale oltre il suo termine di scadenza principale.

Detta facoltà di esercizio di opzione di rinnovo contrattuale risulta espressamente prevista, rispettivamente:

- nella determina di indizione di gara n. 179/ASURDG/2009 citata nelle premesse, nell'ambito della quale, al punto n. 4. del suo dispositivo, si stabiliva *“che il servizio avrà durata di anni tre decorrenti dalla data contenuta nella lettera di aggiudicazione o dalla data fissata nell'apposita convenzione, con opzione di rinnovo per un uguale periodo”*, con contestuale previsione, nel successivo punto 5. del medesimo dispositivo, dell'importo complessivo dell'appalto da indicare nel bando di gara *“pari ad € 9.198.000,00 I.V.A. esente, comprensivo della durata triennale e della sua eventuale opzione di rinnovo per altri tre anni, ai sensi dell'articolo 29, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni”*;
- nel bando integrale di gara, approvato in allegato alla citata determina n. 179/ASURDG/2009 quale sua parte integrante e sostanziale, recante espressamente una durata dell'appalto di 36 mesi *“con facoltà di un rinnovo del contratto per un uguale periodo (...)”*, con contestuale indicazione del citato importo complessivo presunto di € 9.198.000,00 I.V.A. esente, comprensivo di opzione;
- nel capitolato speciale d'appalto, approvato in allegato alla citata determina n. 179/ASURDG/2009 quale sua parte integrante e sostanziale, poi recepito per relazione nel contratto di appalto stipulato in esito alla aggiudicazione, secondo cui all'articolo 4, recante *“DURATA DEL SERVIZIO”*, si stabiliva espressamente la facoltà della stazione appaltante *“di rinnovare per un uguale periodo, cioè per altri tre anni”*, previa comunicazione all'operatore economico aggiudicatario.

PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' DELL'OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE

La presente proposta di determina trae pertanto i suoi presupposti di legittimità, nel senso esplicitato nelle premesse, da quanto in proposito e rispettivamente stabilito, a titolo di legge speciale, da ogni documentazione complementare di gara in tal senso adottata con la citata determina di indizione di gara n. 179/ASURDG/2009.

Nel senso e secondo le circostanze commentate in premessa, il bando integrale di gara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni recante *“metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici”*, contemplava esplicitamente la previsione della citata opzione di rinnovo contrattuale, con contestuale quantificazione dell'importo complessivo dell'appalto comprensivo dell'opzione stessa.

Secondo dottrina e giurisprudenza consolidate, la conoscenza in sede di espletamento della competizione concorrenziale della possibilità che il contratto possa essere rinnovato pone tutti i partecipanti alla gara su di un medesimo piano, in quanto tutti egualmente in condizione di tenerne in debito conto in sede di elaborazione della propria offerta (si confrontino TAR Campania, sentenza n. 3379/2008 e TAR Veneto, sentenza n. 3637/2008). Il fatto che il rinnovo contrattuale risulti esplicitamente programmato come facoltà eventuale della stazione appaltante negli atti di gara – come nel caso di specie – rende avvertiti tutti i possibili concorrenti, sin dall'inizio, del potenziale sviluppo del rapporto contrattuale, garantendo la parità di condizioni tra gli stessi.

Attraverso l'intervenuto inserimento della facoltà del rinnovo contrattuale nel bando integrale di gara – e nel caso di specie, anche nel capitolato speciale di appalto – tutti gli operatori economici concorrenti sono

stati posti in condizione di valutare le implicazioni derivanti dal possibile differimento del contratto per il tempo ivi espressamente indicato.

Si richiama, ulteriormente e da ultimo, quanto ai vigenti orientamenti aziendali in argomento, la direttiva ASUR n. 35/2009 in data 08.06.2009, secondo la quale, in tema di rinnovo espresso dei contratti pubblici, si prevede la possibilità di contemplare il rinnovo negoziale per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato, in sussistenza dei seguenti presupposti, che risultano contestualmente ed espressamente rilevati e presenti nel caso di specie:

- conformità del servizio al progetto di base per il quale sia stato aggiudicato il primo appalto conformemente alle procedure ad evidenza pubblica;
- decorso di non oltre un triennio dalla conclusione dell'appalto iniziale;
- espressa indicazione della facoltà di rinnovo, in occasione del primo appalto;
- determinazione del valore globale dell'appalto – in sede di indizione di gara – tenendo conto del costo complessivo stimato dei successivi servizi alla scadenza temporale originaria.

Si ritiene concorra a garantire ulteriore presupposto di legittimità alla presente proposta di determina il ricorso analogico alla fattispecie prevista dall'articolo 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo il quale la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita *“per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi – come nel caso di specie – siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta (...)”*.

Costituisce ulteriore presupposto nel merito, la circostanza secondo cui l'operatore economico aggiudicatario, sulla base del gradimento riscontrato per fatti concludenti presso la struttura interessata al servizio, ha dimostrato qualità e correttezza nell'esecuzione del contratto.

STIMA ECONOMICA

L'opzione di rinnovo contrattuale oggetto della presente proposta di determina è esercitata secondo le condizioni tecnico – normative ed economiche di appalto negoziate nel senso esplicitato nelle premesse. In esito a tali operazioni di negoziato, la stima del valore economico contrattuale presunto / anno, secondo le circostanze ed i presupposti già evidenziati, si sostanzia nei termini di cui al prospetto seguente, di seguito commentato.

Tipologia utenti	Importo unitario retta giornaliera	Importo unitario retta giornaliera a carico dell'Azienda	Importo unitario retta giornaliera a carico dell'utente	Importo annuale complessivo per tipologia utente	Spesa annuale complessiva a carico dell'Azienda per tipologia utente
Paziente psichiatrico	87,16	58,66 (1)	28,50	636.268,00	428.218,00 (1)
Anziano non autosufficiente	105,36	74,01 (2)	31,35	769.128,00	769.128,00 (2)
Totale				1.405.323,00	1.197.346,00 (3)

Il valore economico / anno del contratto oggetto di eventuale rinnovo (3) che scaturisce dalle intervenute operazioni di negoziato si pone, nello stesso senso e per i medesimi effetti esplicitati nelle premesse, sulla base dell'ipotesi di piena occupazione di entrambi i moduli assistenziali della struttura, sulla base dei seguenti presupposti:

- il valore economico (1) è determinato dal prodotto dell'importo unitario rinegoziato della retta giornaliera posto a carico dell'Azienda - € 58,66 esente I.V.A. - * n. 20 posti letto per paziente psichiatrico (modulo Comunità Protetta) * n. 365 giorni / anno.
- il valore economico (2) è determinato dall'importo unitario complessivo e rinegoziato della retta giornaliera - € 105,36 esente I.V.A. - * n. 20 posti letto per anziano non autosufficiente (modulo Residenza Sanitaria Assistita) * n. 365 giorni / anno.

Nello stesso senso esplicitato nelle premesse, il calcolo del valore economico (2) è effettuato sulla base dell'intero importo unitario della retta giornaliera rinegoziata - € 105,36 esente I.V.A. - che è posta interamente a carico dell'Azienda in tutte le circostanze di permanenza dell'utente nella struttura per un periodo non superiore ai 60 giorni. La riduzione dell'importo unitario della retta giornaliera posta a carico dell'Azienda, rinegoziata ad € 74,01 I.V.A. esente, produrrà i suoi effetti nell'ipotesi di permanenza nella struttura dell'utente anziano non autosufficiente oltre i primi 60 giorni.

Stante l'impossibilità di prevedere il verificarsi di quest'ultima ipotesi, il valore economico / anno del contratto oggetto di eventuale rinnovo è pertanto cautelativamente calcolato, secondo il medesimo criterio a suo tempo adottato in sede di aggiudicazione, per l'importo presunto di € 1.197.346,00 esente I.V.A. / anno, in termini di piena occupazione della struttura e di totale carico all'Azienda della retta giornaliera prevista per l'utente anziano non autosufficiente.

Si ritiene porre incidentalmente in evidenza, a quest'ultimo proposito, che detto valore economico / anno presunto, da assumersi a riferimento nella eventuale adozione della presente proposta di determina, si pone in termini di massimo costo potenziale di esercizio gestionale / anno, ampiamente suscettibile di riduzione a consuntivo in relazione alla improbabile realizzazione dei presupposti sopra commentati.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

RICHIAMATA la determina n. 1275/ASURDG/2009, con la quale, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, ed in esito alle risultanze delle relative operazioni di gara adottate con precedente determina n. 179/ASURDG/2009, si stabiliva di procedere ad aggiudicazione definitiva, nei confronti del raggruppamento temporaneo di impresa ASS COOP Società Cooperativa Sociale ONLUS - ANCONA / COOS MARCHE Società Cooperativa per Azioni ONLUS - ANCONA, per l'affidamento - di durata triennale - del servizio di gestione delle attività sanitarie / assistenziali / alberghiere presso la Comunità Protetta e la Residenza Sanitaria Assistita di MONTEMARCIANO, per una spesa complessiva / anno di € 1.248.300,00 I.V.A. esente ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972;

RIMESSI rispettivamente all'attenzione il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate, che costituiscono presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

RITENUTA, secondo le motivazioni e le circostanze esplicitate nelle premesse al presente documento istruttorio, salvo diverso orientamento aziendale, l'opportunità tecnico - economica e socio - assistenziale di procedere al rinnovo del rapporto contrattuale in essere per l'affidamento del servizio in argomento oltre il suo termine di scadenza principale per tutta la durata a suo tempo esplicitamente prevista nella documentazione complementare di gara;

DATO ATTO che nelle more dell'istruttoria relativa all'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni e della eventuale adozione della presente proposta di determina è stata data indispensabile continuità al servizio in argomento, alle nuove condizioni tecnico - normative ed economiche oggetto del negoziato intervenuto in relazione alle stesse disposizioni e nel senso commentato nelle premesse;

OSSERVATO che l'eventuale provvedimento adottato in esito alla presente proposta di determina non è assoggettato, rispettivamente, alla disciplina di cui all'articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione alla spesa, né alla disciplina in tema di controllo di cui all'articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, in quanto le prerogative relative all'eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo contrattuale sono state a suo tempo approvate dalla Giunta Regionale della Regione Marche senza rilievi in sede di controllo dell'atto di indizione di gara;

ATTESTATE da parte del proponente la conformità della presente proposta di determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali;

SI PROPONE alla Direzione Generale la adozione del presente schema di determina:

- 1) di dare atto che con determina n. 1275/ASURDG in data 30.12.2009, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, ed in esito alle risultanze delle relative operazioni di gara adottate con precedente determina n. 179/ASURDG/2009, si stabiliva di procedere ad aggiudicazione definitiva, nei confronti del raggruppamento temporaneo di impresa ASS COOP Società Cooperativa Sociale ONLUS – ANCONA / COOS MARCHE Società Cooperativa per Azioni ONLUS – ANCONA, per l'affidamento – di durata triennale – del servizio di gestione delle attività sanitarie / assistenziali / alberghiere presso la Comunità Protetta e la Residenza Sanitaria Assistita di MONTEMARCIANO, per una spesa complessiva / anno di € 1.248.300,00 I.V.A. esente ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, secondo le circostanze successivamente fissate nel contratto di appalto stipulato in atti in data 19.03.2010 – recante efficacia dal 01.01.2010 al 31.12.2012;
- 2) di procedere, per le motivazioni, sulla base dei presupposti di legittimità e di merito e secondo le circostanze esplicitati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, all'esercizio dell'opzione di rinnovo contrattuale del servizio in argomento per l'ulteriore periodo triennale 01.01.2013 / 31.12.2015;

- 3) di dare atto che il rinnovo contrattuale viene adottato alle nuove condizioni tecnico – normative ed economiche oggetto del negoziato intervenuto in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, nel senso esplicitato nel documento istruttorio;
- 4) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla adozione della presente determina, quantificati presuntivamente, sulla base delle considerazioni e delle circostanze formulate nel documento istruttorio, per l'importo complessivo / anno di € 1.197.346,00 esente I.V.A. – quindi per l'importo complessivo triennale di € 3.592.038,00 esente I.V.A. – sono imputati per il corrente esercizio 2013 al conto n. 0517010501 del Piano dei conti del bilancio ASUR con disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013, e saranno resi compatibili con le risorse di budget che saranno assegnate per gli ulteriori esercizi economici 2014 / 2015 pertinenti alla vigenza del rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento;
- 5) di dare atto, sulla base delle attestazioni del Responsabile del Procedimento, che il presente provvedimento non è sottoposto, rispettivamente, alla disciplina di cui all'articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione, né alla disciplina in tema di controllo di cui all'articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - all'Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 7) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre tipologie".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Carlo SPACCIA

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Le sottoscritte attestano che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, quantificati presuntivamente, sulla base delle considerazioni e delle circostanze formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento istruttorio, per l'importo complessivo / anno di € 1.197.346,00 esente I.V.A. – quindi per l'importo complessivo triennale di € 3.592.038,00 esente I.V.A. – hanno l'effettiva disponibilità economica, per il corrente esercizio 2013, al conto n. 0517010501 del Piano dei conti del

bilancio ASUR, all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013, e sarà resa compatibile con le risorse di budget che saranno assegnate per gli ulteriori esercizi economici 2014 / 2015 pertinenti alla vigenza del rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento stesso.

IL RESPONSABILE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2 – Sede Operativa di ANCONA
dr.ssa Catia CHIAPPA

IL DIRIGENTE
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AREA VASTA N. 2 – Sede Operativa di ANCONA
dr.ssa Antonella CASACCIA

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL DIRETTORE pro tempore
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa proponente Responsabile Unico del Procedimento.